



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 19/12/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 10 dicembre 2013, n. 316**

Richiesta verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 del Comune di Fasano su istanza della Società M.A.D. s.a.s. di Vacca Saverio & C. di Locorotondo (BA) di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno nell'ambito del DSS BR 02 - Fasano. Parere favorevole.

Il giorno 11 dicembre 2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 25 Marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell' Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la nota n. AOO/005/372 dell' 08/07/11 del Direttore dell' Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della

Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti

In Bari, presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Con nota prot. n. 24633 del 19/07/2012 il Comune di Fasano (BR) ha richiesto a questo Servizio il parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per un Centro Diurno da n. 20 posti da ubicare alla Via Valletta, allegando l'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata in data 25/11/2011 dal Legale Rappresentante della Società M.aD. S.a.S. di Vacca Saverio & C.

Con nota prot. n. A00-081/3494/APS1 del 23/10/2012 questo Servizio ha richiesto notizie al DSM ASL BR, ai sensi del comma 2 del predetto art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in riferimento al fabbisogno residuo disponibile per tale tipologia di struttura.

Il DSM ASL BR, con nota prot. n. 1618 del 30/10/2012, ha riscontrato la citata nota di questo Servizio, comunicando quanto segue:

- "con delibera n. 3194 dell'11/11/2008 questa Azienda ha provveduto alla ricognizione del fabbisogno e alla programmazione territoriale delle Strutture di Riabilitazione psichiatrica residenziali e semiresidenziali;
- con riferimento specifico al fabbisogno relativo alla tipologia dei CD nel DSS BR 02, è stata già programmata l'apertura di una Struttura a gestione pubblica presso la sede di Cisternino che soddisfa, ai sensi del R.R. n. 3/2006, la domanda prevista fino a 50.000 abitanti;
- permane un fabbisogno residuo a copertura della restante parte della popolazione, 32.000 ab., di quel distretto."

Considerato, pertanto, che nell'ambito del DSS BR 02 - Fasano della ASL BR (n. 82.857 abitanti) in base all'art. 1, lett. A. punto b) II. del R.R. n. 3/2006, il fabbisogno è di n. 2 Centri Diurni e che è stata programmata l'apertura di una struttura a gestione pubblica nel Comune di Cisternino, permane un fabbisogno residuo di un Centro Diurno.

Questo Servizio, con nota prot. n. A00-081/2177/APS1 del 30/05/2013, conformemente a tutte le richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai comuni ed in attesa del parere dello scrivente Servizio, ha sospeso il procedimento istruttorio connesso alla richiesta inoltrata dal Comune di Fasano poiché dalla relazione conclusiva dei lavori della Commissione Regionale di Valutazione sulle attività di Riabilitazione Psichiatrica di cui alla D.D. n. 283 del 31/08/2012, emergeva la necessità - a causa di un forte disallineamento tra la domanda di prestazioni di riabilitazione psichiatrica e le strutture teoricamente attivabili in base agli indicatori numerici di cui al R.R. n. 3/2006 - di ridefinire i parametri previsti dal R.R. 3/06 per ciascuna tipologia di struttura riabilitativa, tenendo conto del fabbisogno reale stimato dai DSM.

Con nota prot. n. A00-081/3944/APS1 del 29/10/2013 questo Servizio:

- preso atto che i lavori del Gruppo di lavoro incaricato di ridefinire i parametri previsti dal R.R. n. 3/2006 non erano ancora conclusi, né si era in grado di prevedere i tempi di conclusione di detta ridefinizione, ha riavviato il procedimento di verifica di compatibilità sospeso con nota prot. n. A00-081/2177/APS1 del 30/5/2013;
- rilevato che il Comune di Ostuni, appartenente al predetto Distretto Socio Sanitario, con nota prot. 26800 del 06/09/2012 aveva trasmesso a questo Servizio richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., a seguito dell'istanza del Consorzio di Cooperative Sociali E.R. ONLUS per un Centro Diurno da ubicare nello stesso Comune;

ha chiesto al Direttore Generale della ASL BR, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/92 e dell'art. 7, comma 2, della L.R. 8/2004 e sm.i., di "esprimere un parere in ordine alle richieste di parere di compatibilità trasmesse dal Comune di Ostuni e dal Comune di Fasano, in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica nel territorio del DSS BR02-Fasano ed alla programmazione dell'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambito dello stesso Distretto."

Il Direttore Generale della ASL BR, unitamente al Direttore del DSM, con nota prot. n. 75952 del 12.11.2013, nel rilevare che l'attivazione di un altro Centro Diurno nel DSS n. 2-Fasano rientra nel parametro di cui al R.R. n. 3/06, ha comunicato che "in un'ottica di soddisfacente qualità dei servizi sanitari mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio, occorre rilevare che, sentito preventivamente, anche, il Direttore del CSM di Fasano-Cisternino, appare più funzionale l'apertura di un C.D. a Fasano, poiché è già attivo un C.D. pubblico nella sede di Carovigno che dista appena n. 8 KM da Ostuni."

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013, ad oggetto "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004", ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione, anche per trasferimento, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n.8/2004.

La medesima DGR n. 2037/2013 ha stabilito che alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della stessa (07/11/2013) si applicano i seguenti principi e criteri:

"1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;

2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;

3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;

4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;

5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità

cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.”.

Per tutto quanto esposto, considerato che la richiesta formulata da questo Servizio al Direttore Generale della ASL BR con nota prot. n. A00-081/3944/APS1 del 29/10/2013 risulta conforme al duplice parametro del “fabbisogno complessivo” e della “localizzazione territoriale” disciplinato dalla medesima DGR per le richieste comunali di verifica di compatibilità già inoltrate alla data di approvazione della stessa, si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Fasano per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno da n. 20 posti da ubicare in Fasano alla Via Valletta, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3, L.R. n. 40/2007) e che “l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale” (comma 3, art. 20, L.R. n.8/2004).

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile

del Servizio Accreditamento e

Programmazione Sanitaria

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate che qui si intendono integralmente riportate;

letta la proposta formulata dal funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

## DETERMINA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Fasano per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno da n. 20 posti da ubicare in Fasano alla Via Valletta, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3, L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (comma 3, art. 20, L.R. n.8/2004);

- di notificare il presente provvedimento:

- Al Comune di Fasano;

- Al Legale Rappresentante della M.aD. S.a.S. di Vacca Saverio & C., con sede in Locorotondo alla via Primo Levi, n. 16;

- al Direttore Generale della ASL BR;

- Al Direttore del DSM della ASL BR;

- Al Servizio PATP - Ufficio 4

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)

- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- il presente atto, composto da n. 8 fasciate, è adottato in originale;

- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini

---